

L'ORDINE NON PUÒ CENSURARE LA PUBBLICITÀ SENZA CHIARE MOTIVAZIONI

La pubblicità sanitaria non è sanzionabile senza un'indicazione chiara degli elementi di non trasparenza e veridicità.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

La pubblicità sanitaria di un medico non è sanzionabile dal suo Ordine di iscrizione senza chiare motivazioni. Lo ha stabilito la seconda Sezione civile della Cassazione (sentenza n. 870/14), annullando il provvedimento di sospensione per tre mesi assunto nei confronti di un odontoiatra che aveva partecipato alla pubblicità sanitaria di una società di cui lo stesso era socio accomandatario e che aveva diffuso *“a mezzo stampa, internet ed altri mezzi, una informazione arbitraria e discrezionale, priva di dati oggettivi e controllabili, e per non aver escluso qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale, personale o a favore di altri”*.



La sanzione disciplinare era stata comminata al professionista ritenuto colpevole di non aver usato la dovuta cautela nel fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino.

Dopo aver visto respinta la richiesta di revoca del provvedimento sanzionatorio presentata dinanzi la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps), il professionista si è visto accogliere dalla Cassazione il ricorso promosso.

Per la Cassazione c'è stata una omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e, nel caso di specie, nemmeno la Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie - che aveva confermato la decisione dell'Ordine - vi aveva ottemperato.

I giudici in ermellino hanno ribadito il principio secondo il quale, pur a seguito dell'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, resta fermo il potere-dovere degli Ordini professionali (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 223 del 2006, convertito - con modificazioni - dalla Legge n. 248 del 2006) di verificare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la trasparenza e la veridicità del mes-

saggio pubblicitario.

Ma la decisione della Cceps ha ommesso di esaminare le doglianze del sanitario sul punto e non ha spiegato il percorso logico seguito per giungere alla decisione impugnata, limitandosi ad affermare, senza dimostrazione e senza sostegno di prove che - come si legge nella sentenza - *“nel provvedimento impugnato «vengono esaminate in modo dettagliato ed esauriente le circostanze di fatto contestate al ricorrente, alle quali sono puntualmente ricollegate le violazioni delle norme che disciplinano l'attività degli iscritti all'albo degli odontoiatri»; ma non dà conto di quali sarebbero in concreto gli aspetti di non trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario relativo all'attività odontoiatrica, né indica in punto di fatto sotto quale profilo e che cosa consenta di qualificare servili e autocelebrativi gli articoli apparsi sulla rivista”*.

Per la suprema Corte la decisione sanzionatoria deve pertanto considerarsi illegittima perché in contrasto con la disciplina che informa la materia della pubblicità sanitaria ed i riflessi che essa assume sul codice di deontologia medica, ed è stata comunque adottata senza un reale supporto argomentativo.

Né l'Ordine né la Commissione Centrale possono pronunciarsi *“apoditticamente”* senza spiegare il percorso logico delle loro decisioni. ■